

N. 3578-2318-4537-4545-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

(Relatore: **Gianmario PELLIZZARI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MANNINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(FERRI)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(FANFANI)

COL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(RUFFOLO)

COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(CIRINO POMICINO)

E COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI
(MACCANICO)

—

Legge quadro per il settore della bonifica

Presentato il 27 gennaio 1989

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TOMA, LAVORATO, STEFANINI, BINELLI, BARZANTI,
BRESCIA, CIVITA, CONTI, FELISSARI, MONTECCHI,
NARDONE, POLI, TIEZZI**

Presentata il 10 febbraio 1988

Legge quadro per il settore di bonifica

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIRO, FERRARINI, CRISTONI, D'ADDARIO, MAZZA

Presentata il 1° febbraio 1990

Trasformazione dei consorzi di bonifica in « Aziende speciali
acqua-suolo-ambiente »

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRISTONI, D'ADDARIO, FERRARINI

Presentata il 2 febbraio 1990

Disciplina del settore della bonifica

Presentata alla Presidenza il 2 agosto 1990

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea risponde all'esigenza di definire urgentemente un quadro di certezza istituzionale per un settore, quello della bonifica, che svolge un ruolo fondamentale per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, della tutela dell'ambiente e della difesa del suolo.

La grande rilevanza economica della bonifica, attraverso la quale è stato realizzato il risanamento, la sistemazione e la valorizzazione di vastissime zone del nostro paese, discende anche dalla circostanza che tale opera è stata compiuta dai consorzi quali enti pubblici di autogoverno e di partecipazione attraverso i quali si concreta una singolare combinazione di intervento pubblico e di attività privata.

A seguito dell'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e 24 luglio 1977, n. 616, la materia della bonifica risulta rientrare nella competenza regionale. Le regioni quindi hanno il potere di regolamentare il settore della bonifica con proprie leggi, le quali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nella specifica materia. Tuttavia, la mancanza di una legge-quadro ha generato confusione, contraddittorietà e incertezza nella legislazione regionale, dovendosi desumere i principi in questione da una libera interpretazione delle leggi statali vigenti.

Di qui la necessità, anche per accelerare il processo legislativo regionale, di una legge-quadro nazionale che indichi quali siano i principi fondamentali cui attenersi nel disciplinare la materia della bonifica e dei relativi consorzi.

Il testo del disegno di legge — che la XIII Commissione agricoltura ha assunto come testo-base apportando ad esso alcune modifiche che saranno di seguito illustrate e assorbendo in esso le proposte di legge nn. 2318, 4537 e 4545 — ricalca quello già approvato nella IX legislatura dal Senato ed esaminato in sede referente dalla stessa Commissione agricoltura della Camera, e non varato definitivamente a causa dell'anticipata fine della legislatura.

Esso, negli articoli da 1 a 8, definisce i principi fondamentali cui deve ispirarsi, a norma dell'articolo 117 della Costituzione, l'attività legislativa delle regioni; principi desunti dalle norme costituzionali, dalle leggi statali vigenti, dalle leggi sull'ordinamento regionale, tenuto conto degli orientamenti generali in materia di programmazione degli interventi sul territorio. A questo particolare riguardo, agli articoli 4 e 5 la Commissione ha introdotto alcune modifiche tendenti a raccordare le disposizioni sulla partecipazione dei consorzi di bonifica alla programmazione territoriale ed alla esecuzione e gestione delle opere pubbliche di bonifica — già previste nel testo originario del disegno di legge — alle più recenti norme introdotte dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, prevedendo per i consorzi di bonifica un potere di proposta per l'elaborazione degli schemi previsionali e programmatici, dei piani di bacino e dei programmi di intervento nonché il coordinamento dei piani di bonifica con i piani di bacino. Il comma 1 dell'articolo 5 colloca invece i consorzi di bonifica tra i soggetti realizzatori delle opere di difesa del suolo, sempre nel quadro programmatico del piano di bacino. In tal modo si realizza un completo adeguamento della

specificativa normativa ai nuovi indirizzi legislativi in materia di tutela dell'ambiente e del territorio.

L'articolo 9 definisce le funzioni di coordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, inquadrandole nella più generale attività di programmazione realizzata con il Piano agricolo nazionale; al fine di espletare tali funzioni l'articolo 10 dispone la trasformazione dell'Ufficio della gestione bonifica del Ministero del-

l'agricoltura in Direzione generale per il coordinamento degli interventi relativi alla irrigazione e alla bonifica idraulica e idraulico-agraria.

Onorevoli colleghi, per le considerazioni sopra esposte, la Commissione agricoltura raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge con le modifiche da essa introdotte.

GIANMARIO PELLIZZARI, *Relatore.*

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

**Legge quadro
per il settore della bonifica.**

ART. 1.

(Oggetto della legge).

1. La presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali per il settore della bonifica, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia.

2. Nulla è innovato alle attribuzioni proprie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 2.

(Opere pubbliche di bonifica).

1. Nel quadro della programmazione regionale degli interventi sul territorio, sono da considerarsi opere pubbliche di bonifica gli interventi previsti dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, da eseguirsi nell'ambito dei comprensori di bonifica.

2. Le regioni, qualora reputino necessario procedere al riordino dei comprensori consortili esistenti, effettuano, sentiti i Consorzi interessati, nuove delimitazioni tenendo conto della necessità dell'attuazione di interventi coordinati nell'ambito di bacini imbriferi di convenienti dimensioni e funzionalità, nonché dell'opportunità di includervi tutti i territori di valle non compresi nella delimitazione consortile, che beneficiano delle opere di bonifica.

3. Sono comunque fatte salve la qualifica di territorio montano e le relative provvidenze per i territori già classificati di bonifica montana.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

**Legge quadro
per il settore della bonifica.**

ART. 1.

(Oggetto della legge).

Identico.

ART. 2.

(Opere pubbliche di bonifica).

Identico.

ART. 3.

(Tutela della qualità delle acque irrigue).

1. Per la protezione della salute degli agricoltori, della salubrità delle derrate agricole ed a salvaguardia della vita acquatica, a tutela della qualità delle acque irrigue o destinate alla irrigazione, sono definiti i parametri fisici, chimici e biologici per determinate sostanze tossiche, nocive e bioaccumulabili, nonché gli obiettivi di qualità per l'intero corpo idrico.

2. Per ciascun parametro possono essere indicati valori guida e valori imperativi.

3. Nei canali di bonifica e nei corpi idrici le cui acque sono destinate in tutto o in parte a derivazioni irrigue, non sono ammessi scarichi che superino i valori imperativi.

4. Chiunque effettua scarichi nei canali di bonifica e nei corpi idrici a destinazione irrigua, in violazione delle disposizioni precedenti, è tenuto a risarcire il conseguente danno agli agricoltori e per essi ai consorzi di bonifica le cui acque risultino danneggiate.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, sono individuati i parametri e definiti i relativi valori guida, nonché stabiliti gli obiettivi di qualità delle acque destinate all'irrigazione, sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Comitato scientifico del Ministero dell'ambiente.

ART. 4.

(Programmazione regionale e partecipazione dei consorzi di bonifica).

1. I consorzi di bonifica e di bonifica montana formulano proposte, attraverso piani di bonifica interessanti il comprensorio di loro competenza, per la elaborazione dei programmi regionali di intervento sul territorio.

ART. 3.

(Tutela della qualità delle acque irrigue).

Identico.

ART. 4.

(Programmazione regionale e partecipazione dei consorzi di bonifica).

1. *Identico.*

2. I piani di bonifica di cui al comma 1 devono essere coordinati con i programmi regionali e sub-regionali di assetto e di sviluppo del territorio ed approvati dalla regione.

ART. 5.

(Esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica — Funzione dei consorzi).

1. Le regioni provvedono alla progettazione ed alla esecuzione delle opere pubbliche di bonifica affidandole in concessione ai consorzi di bonifica, di bonifica montana e di irrigazione.

2. Qualora i consorzi non provvedano, nei termini e nei modi stabiliti dai provvedimenti di concessione, alla esecuzione delle opere, le regioni revocano la concessione stessa.

3. Competono altresì ai consorzi l'esercizio e la manutenzione delle stesse opere secondo le norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, nonché le ulteriori funzioni di salvaguardia ambientale e di tutela delle acque ad essi affidate dallo Stato o dalle regioni.

4. Ai consorzi può essere altresì affidata, sulla base di appositi atti di conces-

2. I consorzi di bonifica formulano ai competenti organi di bacino proposte per la elaborazione dei piani di bacino e dei programmi di intervento di cui agli articoli 17 e 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché per la elaborazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della citata legge n. 183.

3. I piani di bonifica di cui al comma 1 devono essere coordinati con i piani di bacino nonché con i programmi regionali e sub-regionali di assetto e di sviluppo del territorio e devono essere approvati dalla regione.

ART. 5.

(Esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica — Funzione dei consorzi).

1. Le regioni provvedono alla progettazione ed alla esecuzione delle opere pubbliche di bonifica affidandole in concessione ai consorzi di bonifica, di bonifica montana e di irrigazione ai quali compete altresì la realizzazione delle opere di difesa del suolo previste all'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, interessanti bacini idrografici di rilievo nazionale, interregionale e regionale nel cui ambito rientrano in tutto o in parte i comprensori consortili, secondo le indicazioni dei piani di bacino e dei programmi di intervento.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

sione, la realizzazione di opere a totale carico o a prevalente concorso dello Stato.

ART. 6.

(Organi amministrativi e di controllo dei consorzi).

1. Sono organi dei consorzi di bonifica e di bonifica montana l'assemblea dei consorziati, il consiglio dei delegati, la deputazione amministrativa, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.

2. Il consiglio dei delegati è composto da membri di diritto e da membri eletti dall'assemblea nel suo seno ai sensi dell'articolo 7.

3. Rappresentanti della regione e degli enti locali territoriali debbono essere compresi fra i membri di diritto, garantendo la rappresentanza della minoranza.

4. Il numero dei membri di diritto che entrano nel consiglio dei delegati non può essere superiore ad un quarto del totale dei delegati elettivi.

5. Qualora vengano riscontrate gravi irregolarità nel funzionamento e nell'attuazione dei fini istituzionali del consorzio di bonifica, la giunta regionale procede allo scioglimento degli organi amministrativi del consorzio ed alla nomina di un commissario per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a un anno, per l'espletamento dei compiti affidatigli con l'obbligo di convocare l'assemblea dei consorziati per la ricostituzione degli organi consortili.

ART. 7.

(Sistema elettivo degli organi dei consorzi).

1. Hanno diritto al voto e fanno parte dell'assemblea i proprietari consorziati iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile, nonché gli affittuari che, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto di affitto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.

ART. 6.

(Organi amministrativi e di controllo dei consorzi).

Identico.

ART. 7.

(Sistema elettivo degli organi dei consorzi).

Identico.

2. Gli aventi diritto al voto sono raggruppati per classi di contribuenza in sezioni, di numero non inferiore a tre e non superiore a cinque.

3. Ad ogni sezione viene attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo del 50 per cento dei delegati da eleggere.

4. I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione, perché eccedenti il 50 per cento dei delegati da eleggere, vengono attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al comma 3.

5. L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione.

6. Ad ogni avente diritto al voto di cui al comma 1 è attribuito un voto.

ART. 8.

(Partecipazione delle regioni alla spesa per i servizi pubblici di bonifica).

1. Le regioni, allo scopo di garantire la piena efficienza dei servizi pubblici assicurati dalle opere di bonifica, partecipano alle spese per la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica nella misura deliberata da ciascuna regione, tenendo conto dei limiti di tollerabilità da parte dei consorziati della contribuenza loro imposta per lo stesso fine dai relativi consorzi.

2. Le regioni comunicano ai consorzi l'entità della loro partecipazione alle spese di cui al comma 1 prima che i consorzi stessi elaborino lo schema del proprio bilancio preventivo annuale.

ART. 9.

(Funzioni di coordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste).

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le regioni interessate, programma gli interventi nel settore della

ART. 8.

(Partecipazione delle regioni alla spesa per i servizi pubblici di bonifica).

Identico.

ART. 9.

(Funzioni di coordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste).

Identico.

bonifica a carattere ultra regionale o a prevalente concorso finanziario dello Stato in sede di formulazione o aggiornamento del piano agricolo nazionale, secondo le norme al riguardo previste.

2. Al Ministero stesso deve essere preventivamente comunicata ogni iniziativa a carattere ultraregionale interessante il settore della bonifica, affinché ne sia verificata la compatibilità con le previsioni del piano agricolo nazionale.

3. Il Ministro dell'ambiente interviene per il concerto nella predisposizione dei programmi per l'attuazione delle funzioni di salvaguardia ambientale affidati ai consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

ART. 10.

(Direzione generale per il coordinamento degli interventi relativi all'irrigazione, alla bonifica idraulica e idraulico-agraria).

1. Per adempiere ai compiti di cui agli articoli 5, comma 4, e 9, nonché agli articoli 11 e 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'articolo 7, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e all'articolo 17, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste la Direzione generale per il coordinamento degli interventi relativi alla irrigazione, alla bonifica idraulica e idraulico-agraria.

2. Alla stessa Direzione generale sono affidati compiti di programmazione, nonché di studio, indagine e ricerca nelle materie di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'organizzazione della Direzione generale, determinando la dotazione organica della stessa entro i limiti della dotazione complessiva dei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Con lo stesso decreto ven-

ART. 10.

(Direzione generale per il coordinamento degli interventi relativi all'irrigazione, alla bonifica idraulica e idraulico-agraria).

Identico.

gono altresì individuate le competenze accessorie da attribuire alla suddetta Direzione generale.

ART. 11.

(Norme finali).

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle leggi e dai decreti richiamati nell'articolo 1 del decreto stesso, si applicano i principi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, se con essi compatibili.

ART. 11.

(Norme finali).

Identico.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 2318

ART. 1.

1. La presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali per il settore della bonifica, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia.

ART. 2.

1. Nel quadro della programmazione regionale degli interventi sul territorio, sono da considerarsi opere pubbliche di bonifica gli interventi previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, da eseguirsi nell'ambito dei comprensori di bonifica.

2. Le regioni, con propria legge, provvedono a riordinare e delimitare i comprensori di bonifica, tenendo conto di quelle esistenti e dimensionandoli sulla base della definizione di bacino idrografico per come indicato nella legge sulla difesa del suolo.

3. Sono, comunque, fatte salve la qualifica di territorio montano e le relative provvidenze per i territori già classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

ART. 3.

1. Le regioni elaborano, adottano, approvano ed attuano i piani di bonifica, coordinandoli con i programmi e gli interventi statali, regionali e subregionali di difesa, di salvaguardia e di sviluppo del territorio; dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti delle opere pubbliche di bonifica da realizzare; programmano

annualmente gli interventi di manutenzione delle opere esistenti, sentiti gli enti cui è affidato l'esercizio delle stesse.

ART. 4.

1. Nei comprensori di bonifica, riordinati e delimitati dalle leggi regionali di cui all'articolo 2, possono operare uno o più consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 862 del codice civile e del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

2. Le regioni, con apposita legge, provvedono a dettare le norme per l'organizzazione ed il funzionamento degli stessi con particolare riferimento:

a) alla definizione e composizione degli organi;

b) alla presenza in tutti gli organi delle rappresentanze di diritto degli enti locali e delle regioni, garantendo le minoranze;

c) alle modalità per l'esercizio del voto da parte dei soci, che devono essere improntate a criteri di democraticità e massima partecipazione dei coltivatori e delle imprese agricole, con l'obiettivo di superare il voto a valenza plurima;

d) ai controlli sugli organi e sugli atti;

e) al rapporto fra contribuenza privata e partecipazione regionale alle spese di manutenzione delle opere di bonifica.

ART. 5.

1. Le regioni, per la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica previste nei piani e nei programmi di cui all'articolo 3, possono avvalersi degli enti pubblici e degli enti costituiti ai sensi dell'articolo 862 del codice civile, operanti nel settore.

2. Le regioni, di norma, affidano in concessione l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica agli stessi enti che le hanno progettate ed eseguite.

N. 4537

CAPO I

FINALITÀ DELLA LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, ferme restando le funzioni in materia trasferite alle regioni, i principi fondamentali relativi alla istituzione ed alla organizzazione di enti preposti all'esercizio delle funzioni di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, e di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi, secondo quanto disposto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano ed ogni altra competenza fissata dall'articolo 32 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

CAPO II

ISTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DI AZIENDE

ART. 2.

(Aziende speciali acqua-suolo-ambiente).

1. Per il conseguimento delle finalità indicate all'articolo 1, sono istituite aziende speciali con ambiti comprensoriali non inferiori al territorio provinciale, per tener conto dell'estensione territoriale di uno o più bacini idrografici funzionali a rilievo provinciale od interprovinciale.

2. Tali aziende sono denominate « Azienda speciale acqua-suolo-ambiente » (ASASA).

ART. 3.

(Costituzione delle aziende).

1. Le aziende sono costituite con deliberazione del consiglio regionale.

2. Qualora il comprensorio di una azienda venga a cadere nel territorio di più regioni, la costituzione è attuata, d'intesa con le altre regioni interessate, dalla regione nel cui territorio ricade la maggior parte del comprensorio della costituenda azienda. In mancanza d'intesa, provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

3. Possono istituirsi aziende regionali di secondo grado per assicurare la coordinata attività delle aziende di primo grado.

4. Le aziende sono inizialmente rette da uno statuto provvisorio predisposto dalla giunta regionale.

ART. 4.

(Natura giuridica delle aziende).

1. Le aziende, di primo e secondo grado, sono enti economici con personalità giuridica pubblica.

ART. 5.

(Funzioni ed attività delle aziende).

1. Le aziende svolgono le funzioni e le attività di difesa del suolo, come fissate dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e subentrano in tutti gli ulteriori compiti, funzioni ed attività già attribuiti ai consorzi di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle leggi regionali in materia.

2. Le aziende subentrano altresì nelle funzioni e nelle attività già attribuite a tutti gli altri enti e gestioni consortili ed associative indicati al comma 1 dell'articolo 24.

3. Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le attività delle aziende sono inquadrare nel settore industriale, con la sola esclusione dei lavori di forestazione ricadenti invece nel settore agricolo.

ART. 6.

(Contribuzione).

1. Per l'adempimento dei loro fini istituzionali, relativamente all'attività di manutenzione ed esercizio delle opere irrigue e di scolo nonché per l'eventuale ammortamento di mutui, le aziende hanno il potere di imporre contributi alle proprietà agricole ed extragricole ricadenti nell'ambito del comprensorio e censite in catasto, in ragione del beneficio conseguito e conseguibile, in base ad appositi criteri di classifica e di piani di riparto della contribuzione, tenuto conto sia della partecipazione finanziaria delle regioni secondo quanto disposto dall'articolo 20, sia, per quanto concerne la proprietà extragricola, del contributo di fognatura a questa addossato a termini della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per i servizi di raccolta, allontanamento e scarico di acque pluviali e di rifiuto eventualmente resi dalle aziende a favore di insediamenti civili e produttivi che recapitano le acque in fognature pubbliche, i comuni interessati debbono provvedere, mediante apposite convenzioni, a versare alle aziende stesse corrispondenti quote della tariffa relativa ai servizi di fognatura attuati.

3. Il riparto annuale delle spese per la determinazione dei contributi a carico della proprietà interessata è effettuato in

relazione alle previsioni fissate dai bilanci, di cui costituisce allegato essenziale.

4. Nei casi in cui innovazioni apportate all'assetto urbanistico del territorio da parte degli enti locali interessati comportino modifiche od innovazioni alle infrastrutture di scolo e di irrigazione in gestione alle aziende, gli oneri conseguenti sono interamente a carico degli stessi enti locali.

CAPO III

ORGANI AMMINISTRATIVI DELLE AZIENDE

ART. 7.

(Organi delle aziende).

1. Le aziende sono amministrate dai seguenti organi:

- a) consiglio di amministrazione;
- b) giunta esecutiva;
- c) presidente;
- d) collegio sindacale.

2. Tutti i componenti gli organi durano in carica cinque anni e sono riconfermabili, tranne il presidente che può essere riconfermato, consecutivamente, non più di una volta.

3. Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, con voto consultivo, tre rappresentanti del personale dipendente designati dalle organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative e nominati dalla giunta regionale.

4. Della composizione degli organi di ciascuna azienda è data comunicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione interessata.

ART. 8.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è formato, oltre che dal presidente, da due sezioni di venti componenti ciascuna, designati, su richiesta della giunta regionale:

a) la prima sezione, dalle organizzazioni professionali o sindacali di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito del comprensorio dell'azienda, della proprietà agricola ed extragricola, in rapporto alla contribuzione addossata alle due categorie;

b) la seconda sezione, dagli enti locali, assicurando la rappresentanza delle minoranze.

2. Le designazioni relative alla prima sezione vanno effettuate tra i contribuenti dell'azienda; quelle attinenti la seconda, tra gli amministratori degli enti locali ricadenti nel comprensorio dell'azienda stessa.

3. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta della giunta regionale siano pervenute le designazioni di almeno la metà dei componenti e sia già stato nominato il presidente dell'azienda a termine dell'articolo 10, il consiglio si intende comunque costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle successive integrazioni provvede con apposite deliberazioni la stessa giunta regionale.

ART. 9.

(Giunta esecutiva).

1. La giunta esecutiva è formata, oltre che dal presidente, da 10 membri nominati nel suo seno dal consiglio di amministrazione, garantendo, mediante votazioni separate, la rappresentanza proporzionale delle diverse sezioni e composizioni del consiglio stesso.

ART. 10.

(Presidente).

1. Il presidente, nominato dal consiglio regionale, è scelto fra persone di provata capacità professionale e manageriale, in albo regionale appositamente formato dallo stesso consiglio regionale.

ART. 11.

(Collegio sindacale).

1. Il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è nominato dalla giunta regionale, ed i relativi componenti sono scelti fra esperti in contabilità pubblica, estranei all'azienda. Il presidente del collegio deve essere iscritto nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti.

2. Il collegio trasmette semestralmente alla giunta regionale ed al presidente dell'azienda una relazione sull'andamento amministrativo e finanziario dell'azienda stessa.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2401, primo comma, 2402, 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.

ART. 12.

(Responsabilità degli amministratori).

1. Sono estese agli amministratori delle aziende le norme sulla responsabilità contabile fissate dagli articoli 252 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

2. Gli amministratori incorrono nella responsabilità di cui al comma 1 anche qualora non effettuino, sulla base della spesa prevista nei bilanci preventivi, il riparto delle spese consortili secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6.

3. Ogni azione per far valere le responsabilità di cui ai commi 1 e 2 è di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria e si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale sia avvenuto il fatto dannoso.

CAPO IV

POTERI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SULLE AZIENDE

ART. 13.

(Controllo sugli atti delle aziende).

1. Il controllo sugli atti delle aziende è esercitato dalla giunta regionale.

2. Sono soggette al controllo di merito le deliberazioni concernenti: i bilanci preventivi e le relative variazioni, i criteri di classifica ed i piani annuali di riparto della contribuzione, i regolamenti sul funzionamento dei servizi, l'ordinamento organico del personale e la polizia idraulica, le assunzioni di mutui, le liti attive e passive.

3. Sono soggette al controllo di legittimità tutte le altre deliberazioni, escluse quelle relative alla mera esecuzione di atti già deliberati.

4. Tutte le deliberazioni si intendono approvate se non sia intervenuto alcun rilievo entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'atto o dei chiarimenti che sull'atto stesso fossero stati successivamente richiesti.

5. In materia di bilancio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

6. I conti consuntivi sono soggetti al controllo di merito della Corte dei conti.

7. Gli atti delle aziende sono pubblici. Chiunque vi abbia interesse può prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese.

ART. 14.

*(Vigilanza sull'attività
tecnica dell'azienda).*

1. Ai fini della vigilanza tecnica sull'operatività dell'azienda, la giunta regionale nomina un'apposita commissione formata da tre componenti designati, in sede regionale, dagli ordini degli ingegneri, degli agronomi e dei geologi.

2. I componenti la commissione durano in carica cinque anni e sono riconfermabili.

3. La commissione trasmette semestralmente alla giunta regionale ed al presidente dell'azienda una relazione sui riscontri effettuati sull'attività manutentoria e sulla funzionalità d'esercizio delle opere pubbliche in gestione all'azienda, formulando altresì ogni eventuale rilievo o suggerimento valutato opportuno.

ART. 15.

(Commissario regionale).

1. Qualora vengano riscontrate gravi irregolarità nella gestione e nell'attuazione dei compiti istituzionali dell'azienda, la giunta regionale procede allo scioglimento degli organi dell'azienda e alla nomina di un commissario, nelle more della ricostituzione degli organi ordinari dell'azienda stessa.

2. La durata dell'incarico non potrà essere mai superiore a dodici mesi. Qualora giustificate, eccezionali circostanze impongano una proroga al limite anzidetto, si fa luogo alla nomina di un nuovo commissario.

3. Contestualmente alla nomina del commissario, la giunta regionale nomina una consulta composta da otto membri con suddivisione paritetica fra le rappresentanze delle due sezioni del consiglio di amministrazione.

CAPO V

PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI

ART. 16.

(Opere pubbliche).

1. Nel quadro della programmazione regionale degli interventi sul territorio, sono da considerarsi opere pubbliche gli interventi relativi all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché quelli ulteriori previsti dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che dalle leggi regionali in materia.

2. L'ulteriore progettazione ed esecuzione di opere pubbliche di provvista e di adduzione di acqua destinata all'irrigazione può essere effettuata soltanto nell'ambito di un « Piano irriguo nazionale » da redigersi dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, di cui all'articolo 6 dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. Detto piano deve raccordarsi col « Piano agricolo nazionale » (PAN), di cui dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

3. Il concorso dello Stato o delle regioni nell'esecuzione delle opere indicate al comma 2 è ricondotto alle misure già fissate dall'articolo 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

4. È fatto divieto di utilizzare la rete scolante ai fini irrigui, salvo previa autorizzazione formale da rilasciarsi dal Comitato di cui al comma 2 e subordinatamente alla verifica delle condizioni di salvaguardia del territorio interessato dagli allagamenti.

ART. 17.

(Tutela della qualità delle acque irrigue).

1. Per la protezione della salute degli utenti del suolo, della salubrità delle derivate agricole, a salvaguardia della vita acquatica, ed a tutela della qualità delle

acque irrigue o destinate all'irrigazione, sono definiti i parametri fisici, chimici e biologici per determinate sostanze tossiche, nocive e bioaccumulabili, nonché obiettivi di qualità per l'intero corpo idrico.

2. Per ciascun parametro possono essere indicati valori guida e valori imperativi.

ART. 18.

(Programmazione regionale e partecipazione delle aziende).

1. Le aziende concorrono alle funzioni ed alle attività di carattere conoscitivo, di programmazione e di pianificazione relative alla realizzazione delle finalità della legge 18 maggio 1989, n. 183, con la formulazione di indicazioni e di proposte relative al comprensorio di loro competenza.

ART. 19.

(Esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche — Funzione delle aziende).

1. Le regioni provvedono alla progettazione ed all'esecuzione delle opere pubbliche concernenti la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi, affidandole in concessione alle aziende.

2. Qualora le aziende non provvedano, nei termini e nei modi stabiliti dai provvedimenti di concessione, alla progettazione ed all'esecuzione delle opere, le regioni revocano la concessione stessa.

3. Competono altresì alle aziende l'esercizio e la manutenzione delle opere stesse.

ART. 20.

(Partecipazione finanziaria).

1. Le regioni, allo scopo di garantire la piena efficienza dei servizi pubblici as-

sicurati dalle aziende, partecipano alle spese per la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di cui all'articolo 19, con esclusione di quelle relative all'attività irrigua, mediante un contributo annuo d'entità non inferiore all'importo della contribuzione imposta alla proprietà interessata, per lo stesso fine.

2. Le regioni concedono i contributi di cui al comma 1 nel corso del primo semestre dell'esercizio finanziario di riferimento.

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 21.

(Associazione nazionale delle aziende).

1. È istituita l'Associazione nazionale obbligatoria fra le aziende speciali acqua-suolo-ambiente.

2. L'associazione ha sede in Roma.

3. Essa ha personalità giuridica pubblica ed ha lo scopo di assistere le aziende nel perseguimento dei loro fini istituzionali, nonché di rappresentare le aziende stesse nella definizione collettiva dei rapporti di lavoro.

4. L'associazione è retta da uno statuto, deliberato dai presidenti riuniti in apposita assemblea convocata dal Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo, e da approvarsi dal Ministro stesso, cui spetta ogni controllo sull'attività dell'associazione stessa.

5. L'associazione istituisce circoscrizioni regionali per la trattazione di affari d'interesse locale.

ART. 22.

(Comitato nazionale per la difesa del suolo).

1. Dopo la lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunta la seguente:

« *g*) tre rappresentanti dell'Associazione nazionale delle aziende speciali acqua-suolo-ambiente ».

ART. 23.

(Enti locali ed altri soggetti).

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

« 1. Le regioni, singolarmente o d'intesa fra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali, attribuiscono alle aziende speciali acqua-suolo-ambiente (ASASA) l'esercizio delle funzioni nelle materie oggetto della presente legge ».

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 24.

(Soppressione di enti e gestioni).

1. I consorzi di bonifica, di bonifica montana, idraulici di scolo, di manutenzione, di difesa, di miglioramento fondiario, nonché ogni altra forma di gestione consortile od associativa di opere o sistemi di scolo o irrigui che ricadono nei comprensori delle aziende, costituiti ai sensi delle leggi statali e regionali, continuano ad operare anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Essi sono soppressi con l'avvenuta costituzione del consiglio di amministrazione delle aziende, secondo quanto fissato dall'articolo 8. Gli organi scaduti o che scadranno dopo la data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati sino alla soppressione dei relativi enti e gestioni.

3. La soppressione degli enti e delle gestioni di cui al comma 1 è deliberata dal consiglio regionale. Con lo stesso provvedimento il consiglio regionale definisce la successione nei rapporti giuridici ed amministrativi fra gli enti e le gestioni soppressi e le aziende subentranti.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni rimando legislativo e regolamentare agli enti ed alle gestioni di cui al comma 1, deve intendersi riferito alle aziende speciali acqua-suolo-ambiente.

ART. 25.

(Personale degli enti e gestioni soppressi).

1. Il personale degli enti e delle gestioni soppressi, con rapporto di ruolo, a tempo indeterminato od a termine, passa

alle dipendenze delle aziende subentranti e conserva, senza soluzione di continuità, la posizione giuridica ed economica acquisita.

2. Nel caso di non coincidenza fra comprensori di enti e gestioni soppressi e comprensori delle aziende subentranti, la giunta regionale, sentite le parti interessate, provvede alle relative ripartizioni.

3. Il trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 resta regolamentato, sino a nuova disciplina contrattuale, dai contratti collettivi ed accordi vigenti al momento del passaggio.

N. 4545

CAPO PRIMO

NORME GENERALI

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, stabilisce i principi fondamentali dello Stato per il settore della bonifica cui le regioni si ispirano per l'emanazione delle norme legislative di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Al fine di tutelare la salute degli agricoltori, la salubrità delle derrate agricole, la qualità delle acque irrigue o destinate all'irrigazione, la presente legge detta norme per la definizione dei parametri fisici, chimici e biologici atti a determinare sostanze tossiche, nocive e bioaccumulabili, nonché gli obiettivi di qualità per gli interi corpi idrici.

ART. 2.

(Opere pubbliche di bonifica).

1. Sono considerati opere pubbliche di bonifica gli interventi previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* del secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 nonché, anche per effetto della legge 18 maggio 1989, n. 183, e nel quadro della programmazione dei piani di bacino da essa previsti, tutte quelle azioni volte a:

a) bonificare suoli malsani o improduttivi;

b) ricercare, conservare e distribuire le risorse idriche superficiali per uso agricolo;

c) assicurare lo scolo delle acque;

d) assicurare la stabilità ed il buon regime idraulico del territorio agricolo montano;

e) assicurare il completamento e la manutenzione ordinaria delle opere di bonifica;

f) garantire la valorizzazione del territorio agricolo tramite il mantenimento della sua fertilità;

g) garantire la tutela della qualità delle acque irrigue.

ART. 3.

(Parametri di qualità delle acque destinate all'irrigazione).

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuati i parametri e definiti i relativi valori guida, nonché stabiliti gli obiettivi di qualità delle acque destinate all'irrigazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, sentiti il Consiglio superiore della sanità ed il comitato scientifico del Ministero dell'ambiente.

2. Per ciascun parametro possono essere indicati valori guida e valori imperativi.

3. È fatto divieto a chiunque di utilizzare a scopo irriguo le acque che non rispettino i parametri fissati ai sensi del presente articolo.

4. Nei canali di bonifica e nei corpi idrici le cui acque sono destinate in tutto o in parte a derivazioni irrigue, non sono ammessi scarichi che superino i valori imperativi.

5. Chiunque effettua scarichi nei canali di bonifica e nei corpi idrici a destinazione irrigua, in violazione alle disposizioni del presente articolo, fatte salve le sanzioni e le pene previste dalla normativa vigente, è tenuto a risarcire il conseguente danno agli agricoltori ed ai consorzi di bonifica le cui acque risultino danneggiate.

ART. 4.

(Funzioni di coordinamento).

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le regioni interessate, programma gli interventi nel settore della bonifica a carattere ultraregionale o a prevalente concorso finanziario dello Stato in sede di formulazione o aggiornamento del Piano agricolo nazionale, secondo le norme al riguardo previste.

2. Al Ministero stesso deve essere preventivamente comunicata ogni iniziativa a carattere ultraregionale interessante il settore della bonifica, affinché ne sia verificata la compatibilità con le previsioni del Piano agricolo nazionale.

3. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione ed attuazione dei programmi di salvaguardia ambientale presenti negli interventi di cui al comma 1, in quelli eventualmente affidati ai consorzi di bonifica ed ai consorzi speciali di cui all'articolo 6, nonché in quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 7.

ART. 5.

(Direzione generale per il coordinamento degli interventi relativi all'irrigazione, alla bonifica idraulica e idraulico-agraria).

1. Per adempiere ai compiti di cui alla presente legge, nonché agli articoli 11 e 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'articolo 7, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e all'articolo 17, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste la Direzione generale per il coordinamento degli interventi relativi alla irrigazione, alla bonifica idraulica e idraulico-agraria.

2. Alla direzione generale, sono affidati compiti di programmazione, nonché di studio, indagine e ricerca nelle materie di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'organizzazione della direzione generale, determinando la dotazione complessiva dei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Con lo stesso decreto vengono altresì individuate le competenze accessorie da attribuire alla suddetta direzione generale.

ART. 6.

(ConSORZI speciali).

1. Possono essere costituiti consorzi speciali per la realizzazione e gestione di opere o servizi aventi carattere di plurisettorialità fra consorzi di bonifica, comuni, comunità montane, province ed enti o aziende pubbliche che non fruiscono dei servizi e delle opere medesime.

2. L'iniziativa per la costituzione di consorzi speciali può essere assunta dalla regione e da altro ente direttamente interessato sulla base della programmazione nazionale e di bacino in materia di uso irriguo delle acque.

3. I consorzi speciali operano beneficiando dei contributi previsti dalle leggi di settore per la difesa del suolo, per il risanamento ambientale, per le opere pubbliche, le acque irrigue e forestali.

ART. 7.

(ConSORZI e comprensori di bonifica).

1. I consorzi di bonifica, quali strumenti territoriali privati che svolgono funzioni d'interesse pubblico, oltre alle azioni di cui al comma 1, dell'articolo 6, concorrono di norma alla realizzazione delle altre attività previste dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Le regioni, tenendo conto dei piani di bacino, ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, nonché della necessità dell'attuazione di interventi coordinati

nell'ambito di bacini imbriferi di convenienti dimensioni e funzionalità, provvedono a riordinare e delimitare i comprensori di bonifica, includendovi anche tutti i territori di valle e di monte non compresi nell'attuale delimitazione consortile.

3. Il riparto degli oneri a carico della proprietà consortile avviene in ragione del beneficio o evitato danno conseguito o conseguibile attraverso le azioni di irrigazione, di scolo delle acque agricole e non, di difesa del suolo, ovvero di salvaguardia ambientale che la bonifica promuove.

4. Sono soppressi i consorzi di bonifica montana, le funzioni ed i compiti di tali consorzi ed in special modo le competenze di cui agli articoli 19, 20 e 27 della legge 25 luglio 1952, n. 99, sono attribuiti ai consorzi di nuova delimitazione per gli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge ed al piano di bacino di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

CAPO SECONDO

RUOLO DELLE REGIONI

ART. 8.

(Attività delle regioni).

1. Le regioni ispirano la propria azione ai principi sanciti dalla presente legge e nel quadro della programmazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. Inoltre:

a) elaborano, adottano, approvano ed attuano i programmi di bonifica, coordinandoli con i programmi e gli interventi statali, regionali e sub regionali;

b) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione ed alla esecuzione dei progetti delle opere pubbliche di bonifica da realizzare;

c) programmano annualmente gli interventi di manutenzione delle opere esistenti, sentiti gli enti cui è affidato l'esercizio delle stesse.

ART. 9.

(Esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, funzioni dei consorzi).

1. Le regioni provvedono alla progettazione ed all'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica affidandole di norma in concessione ai consorzi di bonifica, di irrigazione e agli enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel settore.

2. Qualora i consorzi non provvedano, nei termini e nei modi stabiliti dai procedimenti di concessione, alla esecuzione delle opere, le regioni revocano la concessione stessa.

3. Competono altresì ai consorzi l'esercizio e la manutenzione delle stesse opere secondo le norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e loro successive modifiche e integrazioni.

4. Possono essere affidate dallo Stato o dalle regioni ai consorzi di bonifica, in armonia con la programmazione regionale o di bacino, compiti di salvaguardia ambientale e di tutela delle acque.

5. Per quanto stabilito al comma 4 ai consorzi può essere affidata, sulla base di appositi atti di concessione, con le normative per gli appalti di opere pubbliche, la realizzazione di opere a totale carico o a prevalente concorso dello Stato.

ART. 10.

(Consorzi irrigui).

1. In armonia con le finalità di cui all'articolo 2 i consorzi irrigui sono trasferiti ai consorzi di bonifica.

2. Le regioni, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento dello stato dei consorzi irrigui e della situazione dell'uso delle acque irrigue.

3. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono delegate ad emanare normative aventi valore di legge dirette a disciplinare il trasferimento di cui al comma 1.

ART. 11.

(Partecipazione delle regioni alla spesa per i servizi pubblici di bonifica e riparto degli oneri a carico delle proprietà consorziate).

1. Le regioni, allo scopo di garantire la piena efficienza dei servizi assicurati dalle opere pubbliche di bonifica, erogano ai consorzi contributi in conto spese di esercizio e di manutenzione tenendo conto che l'onere a carico dei consorziati risulti proporzionato ai benefici economici loro derivati da tali servizi.

2. Le regioni comunicano ai consorzi l'entità della loro partecipazione alle spese di cui al comma 1, prima che i consorzi stessi elaborino lo schema del proprio bilancio preventivo annuale.

3. Il piano di riparto dei contributi a carico delle proprietà consorziate terrà conto delle agevolazioni e provvidenze per le aree montane, a vantaggio delle proprietà consorziate ricadenti in tali aree.

CAPO TERZO

DEI CONSORZI

ART. 12.

(Organi amministrativi e di controllo dei consorzi).

1. Sono organi dei consorzi di bonifica l'assemblea dei consorziati, il consiglio dei delegati, la deputazione amministrativa, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.

2. Il consiglio dei delegati è composto da membri di diritto e da membri eletti dall'assemblea nel suo seno ai sensi dell'articolo 13. I rappresentanti degli enti locali territoriali debbono essere compresi fra i membri di diritto, garantendo la rappresentanza della minoranza.

3. Il numero dei membri di diritto che entrano nel consiglio dei delegati non può essere superiore ad un quarto del totale dei delegati elettivi.

4. La regione esercita il controllo sugli atti del consorzio di bonifica. Sono soggetti al controllo di legittimità i bilanci preventivi, le variazioni di bilancio e i conti consuntivi. Le deliberazioni concernenti i regolamenti sul funzionamento dei servizi, sull'ordinamento organico del personale e sulla polizia idraulica, i criteri di classificazione e i piani di riparto della contribuzione, diventano esecutive dopo l'approvazione della giunta regionale.

5. Qualora vengano riscontrate gravi irregolarità nel funzionamento e nell'attuazione dei fini istituzionali del consorzio di bonifica, la giunta regionale procede allo scioglimento degli organi amministrativi del consorzio e alla nomina di un commissario per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore ad un anno, all'espletamento dei compiti affidatigli, con l'obbligo di convocare l'assemblea dei consorziati per la ricostituzione degli organi consortili.

ART. 13.

(Sistema elettivo degli organi dei consorzi).

1. Hanno diritto al voto e fanno parte dell'assemblea i proprietari consorzati iscritti nel catasto consortile che godono dei diritti civili nonché gli affittuari delle proprietà agricole e le cooperative in affitto o in concessione delle proprietà agricole, in regola con il contributo consortile.

2. La proprietà data in affitto o in concessione corrisponde il contributo consortile nella misura del 50 per cento in quanto attribuibile all'obiettivo capitalizzazione del bene derivante da opere di bonifica; il restante 50 per cento di detto contributo consortile è addebitato all'affittuario o al soggetto concessionario per la fruizione e l'uso dei servizi derivante dalle opere di bonifica.

3. Gli aventi diritto al voto sono raggruppati per classi di contribuzione in sezioni, di numero non inferiore a tre e non

superiore a cinque, una delle quali riservata ai contribuenti iscritti nel catasto urbano.

4. Ad ogni sezione è attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione e il totale della contribuenza consortile.

5. L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione.

6. Ad ogni avente diritto al voto di cui al comma 1 è attribuito un voto.

ART. 14.

(Norme finali).

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modifiche e integrazioni, e dalle leggi e dai decreti richiamati nell'articolo 1 del decreto stesso e della legge 18 maggio 1989, n. 183, si applicano i principi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche e integrazioni.